



CENTRO AIUTO VITA "GIULIA"- ODV

**Corso Alcide De Gasperi, 14
C/o Casa Parrocchiale "Giovanni Paolo II"
37042 CALDIERO (Verona)**

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO AIUTO VITA GIULIA – ODV"

Art. 1 - Denominazione

A norma del Codice Civile e del decreto D.Lgs. 117 del 3/07/2017 e della normativa in materia, e' costituito l'ente del terzo settore esclusivamente per fini di solidarietà e di utilità sociale denominato "CENTRO AIUTO VITA GIULIA - ODV" o in forma abbreviata "C.A.V.G. - ODV" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e apolitica .

La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

Si ispira ai principi del Centro Diocesano Aiuto Vita - Odv di Verona, riconoscendo ad esso la funzione di guida rispetto le finalità e il coordinamento delle attività sul territorio della Diocesi e Provincia di Verona, come previsto dallo statuto del C.D.A.V. – ODV, pur nel rispetto dell'autonomia giuridica ed amministrativa di entrambi gli organismi.

Art. 2 - Sede

L'organizzazione ha sede legale in Corso Alcide de Gasperi, n. 14 c/o Casa Parrocchiale "Giovanni Paolo II" – 37042 Caldiero (Verona).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - Scopo e attività

L'Associazione non ha fini di lucro ed è disciplinata dal presente statuto che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della valorizzazione e dell'assistenza alla persona al fine di:

- **promuovere** sia a livello individuale, sia nell'ambito dei gruppi sociali organizzati, una mentalità aperta all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano fin dal suo concepimento, in tutte le sue esigenze e in tutto l'arco del suo sviluppo;*
- **riaffermare** il valore sacro della vita umana, in particolare di quella concepita e non ancora venuta alla luce, diffondendo la catechesi sul valore della vita, la formazione della coscienza morale circa il dovere di proteggerla, evangelizzando la comunità cristiana e sensibilizzando la comunità civile al valore primario e irripetibile di ogni vita umana;*
- **offrire** a coppie e a madri in attesa di un figlio o con figli a carico, aiuti concreti, ospitalità, supporto per la ricerca di lavoro, assistenza specialistica e sostegno morale e umano;*
- **favorire** rapporti di collaborazione con gli operatori socio-sanitari pubblici o privati, quale momento di elaborazione di progetti di interventi condivisi e di formazione su tematiche di carattere comune;*
- **promuovere** accordi di collegamento e di collaborazione con gli enti pubblici e privati locali, regionali, nazionali e internazionali nella convinzione dell'importanza di una sempre più fattiva condivisione dell'impegno da parte di organismi del privato sociale e del settore pubblico quale strumento di partecipazione nel servizio alla persona nel rispetto degli specifici ruoli e competenze. Tali accordi potranno essere formalizzati attraverso protocolli d'intesa e/o convenzioni.*

Le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs 117/17 che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- a) interventi** e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- b) educazione**, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- c) organizzazione** e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- d) beneficenza**, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.*

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- **assistenza sociale** e sostegno materiale attraverso l'erogazione di beni di prima necessità in particolare per la prima infanzia, interventi assistenziali di emergenza;*
- **favorire l'effettiva** accoglienza del nascituro e il suo benessere nei primi anni di vita. Qualora la madre decidesse di non tenere il figlio verrà informata in merito alla possibilità di non riconoscere, in anonimato, il bambino alla nascita, e sugli istituti dell'adozione e dell'affidamento;*

- **organizzazione** e promozione di corsi di formazione con volontari, educatori ed operatori del settore e incontri di confronto e coordinamento con altri Centri Aiuto alla Vita ed enti pubblici e privati operanti nell'ambito materno-infantile;
- **promozione ed organizzazione** di incontri/eventi di sensibilizzazione e formazione sui temi inerenti le finalità dell'Associazione e la promozione del volontariato e della solidarietà;
- **organizzazione** di interventi di coordinamento dei Centri Aiuto Vita presenti sul territorio della Provincia e Diocesi di Verona, attraverso la programmazione di progetti condivisi, la stipula di protocolli d'intesa e/o convenzioni.

Le iniziative ora indicate non sono tassative, ma hanno un valore indicativo e non escludono la possibilità di ulteriori attività attinenti alle finalità statutarie che saranno deliberate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea nella prima riunione utile.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs 117/17.

L'Associazione potrà aderire a organismi del Terzo Settore o altri enti nel perseguimento delle finalità statutarie. In particolare l'Associazione potrà operare in collegamento, mediante vincolo federativo, con la Federazione Regionale Veneta e con la Federazione Nazionale dei Movimenti per la Vita e Centri di Aiuto alla Vita Italiani.

L'Associazione Centro Aiuto Vita Giulia - Odv opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 4 - Soci

Sono Soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente a realizzarle.

- Ammissione

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa domanda scritta da parte dell'interessato alla quale sarà dato riscontro entro 60 giorni e nel caso di accoglimento il nuovo socio verrà inserito nel libro degli associati. L'ammissione viene ratificata dall'Assemblea nella prima convocazione utile. Nel caso di diniego, deliberato dal Consiglio Direttivo, questo dovrà essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. E' facoltà del richiedente appellarsi all'Assemblea per la propria istanza entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto. L'assemblea si pronuncerà, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

L'eventuale quota sociale è intrasmissibile non rimborsabile e non rivalutabile.

- Diritti e doveri degli associati

L'Associazione attua le sue finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di candidarsi per le cariche sociali. Gli associati costituiscono l'Assemblea ed esercitano il diritto di voto dal momento dell'iscrizione al Libro degli Associati.

Essi hanno diritto d'essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllare l'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto, prendere atto dell'ordine del giorno dell'assemblea e del bilancio di esercizio.

Gli associati hanno diritto di esaminare entro 30 giorni dalla richiesta i libri sociali, previa istanza scritta al Consiglio Direttivo che ne stabilirà le modalità di accesso.

Gli associati hanno diritto di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 117/17.

Il Socio è tenuto:

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli organi sociali;*
- a collaborare nei limiti della propria possibilità alle attività e al perseguimento degli scopi dell'Associazione secondo le indicazioni degli organi sociali;*
- a rispettare tutti gli adempimenti di legge connessi al proprio servizio, in primis il rispetto dei dati e della riservatezza e privacy dei soggetti che vengono a contatto con l'Associazione.*

- Recesso, decadenza ed esclusione del Socio

La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione e per causa di morte.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo che ne prende atto annotandolo nel Libro dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione;*
- b) che non osserva le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;*
- c) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.*

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che il Socio sia stato informato delle motivazioni per iscritto. La decisione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci alla sua prima riunione utile. In ogni caso, entro il termine di 30 giorni il Socio escluso può presentare appello ed eventuali controdeduzioni all'Assemblea, organo sovrano per la definitiva decisione dell'esclusione del Socio. E' comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

I Soci che siano receduti, o siano stati esclusi, come pure gli eredi del Socio defunto, non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1) Assemblea dei Soci

2) Consiglio Direttivo

3) Presidente

4) Organo di controllo - nominato al superamento dei casi previsti dalla legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 comma 2 del D.Lgs 117/2017.

Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o da uno degli organi del Consiglio Direttivo, nominato dal Presidente.

Vige il principio del voto singolo. I Soci possono esercitare il diritto di voto dopo l'inserimento nel Libro Soci e farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta con un numero massimo di 2 per ciascun Socio .

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e la qualità delle persone), nelle quali la votazione deve avvenire per voto segreto.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

Art. 7 – Convocazione

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, inoltre può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea viene convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione contenente la data, il luogo, l'orario e l'ordine del giorno, o mediante avviso scritto da inviare a ciascun socio.

Art. 8 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- approvare i programmi generali dell'associazione che le verranno proposti dal Consiglio Direttivo;

- approvare il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale proposti dal Consiglio Direttivo;
- esaminare ogni argomento proposto dal Consiglio Direttivo o su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto di sua competenza;
- deliberare in via definitiva sull'ammissioni dei Soci;
- esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai Soci esclusi e deliberare in merito;
- eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare l'eventuale regolamento associativo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 9 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è competente per la modifica dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri, ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per massimo 3 mandati.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Sono membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente e i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato ed ha il compito di:

- a) amministrare l'Associazione;
- b) definire ed attuare i programmi dell'Associazione secondo le deliberazioni dell'Assemblea e prendere tutte le iniziative che ritiene utili in aderenza agli scopi fissati dallo statuto;
- c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea;
- d) disporre il bilancio consuntivo con relativa relazione di missione e l'eventuale preventivo con programmazione delle attività e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'assemblea per l'approvazione e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei Soci ;

- f) *curare la tenuta dei Libri sociali di sua competenza;*
- g) *è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).*

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o 4/5 dei componenti lo ritengano opportuno.

E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le cariche dei componenti del Consiglio Direttivo sono gratuite.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente del Centro Aiuto Vita Giulia – Odv è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo .

Il Presidente cessa di essere tale per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Egli:

- a) *presiede l' Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo dell'Associazione;*
- b) *rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti;*
- c) *è responsabile verso il Consiglio Direttivo e l'Assemblea per l'attività compiuta e per l'attuazione degli scopi statutari e dei programmi associativi.*

In caso di assenza o di impedimento per qualsiasi motivo del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

Art. 12 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, viene nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e ha la funzione di:

- *vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
- *esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale;*
- *attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto.*

Il/i componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - Volontari e Attività di Volontariato.

L'associazione, per il perseguimento degli obiettivi, si avvale dell'attività di volontari che intendono prestare la propria collaborazione per loro libera scelta e gratuitamente.

Tutti i volontari saranno inseriti nel Registro dei Volontari. Ai volontari potranno essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione medesima. Non sono ammessi rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 14 – Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi pubblici e privati;*
- b) donazioni e lasciti testamentari;*
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;*
- d) rendite patrimoniali;*
- e) attività di raccolta fondi;*
- f) ogni altro tipo di entrate ammesse da D.Lgs 117/2017*
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in apposita voce di bilancio previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.*

Art. 15 – Beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

Art. 16 – Utilizzo del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di ricavi, rendite, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, previste.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 17 – Bilancio

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione .

Il bilancio di esercizio e l'eventuale prospetto di previsione delle spese sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea ordinaria entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce e depositato presso il Registrato Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 18 - Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti.

Art. 19 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che determina anche le modalità d'attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 – Dipendenti e Collaboratori

L'Associazione Centro Aiuto Vita Giulia - Odv può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dai CCN, dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 21 – Responsabilità e Assicurazione dei Volontari

I Volontari dell'Associazione che prestano attività in modo personale, spontaneo e gratuito per il perseguimento degli scopi statuari, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi. Tutti i volontari sono iscritti nell'apposito Registro dei Volontari.

Art. 22 – Responsabilità e Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 23 - Libri Sociali

Sono previsti i seguenti Libri Sociali:

- Registro dei Volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo;*
- Libro Soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;*
- Libro dei verbali del Consiglio Direttivo e Libro dei verbali dell'Organo di Controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;*
- Libro dei verbali dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.*

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Estinzione e scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 26 – Norme Transitorie

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Letto e approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 26 giugno 2019

